

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI DEGLI AMMINISTRATORI DEL PARCO**

*(Approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n.76 in data 06/11/2000)  
(Modificato con deliberazioni del Consiglio direttivo n.26 in data 28/04/2009 e n. 29 in data  
01/08/2022))*

## ART.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina il rimborso delle spese spettante al Presidente, ai componenti del Consiglio Direttivo, ai membri del Collegio regionale unico dei revisori e ai componenti del Comitato scientifico, in conformità agli artt. 24 e 25 della L.R.T. 19 marzo 2015 n. 30.

## ART.2 - DEFINIZIONI

1. Per località ove ha sede l'Ente, si intende la frazione di Alberese, Comune di Grosseto.

## ART.3 - SPESE DI VIAGGIO

1. Sono ammesse alla liquidazione le seguenti spese di viaggio:

- a) le spese sostenute per l'utilizzo di mezzi destinati al trasporto pubblico di linea quali mezzi ferroviari, autolinee, mezzi aerei, mezzi marittimi, comprovata dai relativi documenti di viaggio o fiscali;
- b) le spese sostenute per noleggio taxi all'interno dei percorsi per i quali non é possibile usufruire dei mezzi di cui al precedente punto a), documentate dai relativi documenti fiscali;
- c) le spese sostenute per l'utilizzo di mezzo proprio per le quali si assume a corrispettivo un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo medio della benzina verde rilevato dal Ministero dello Sviluppo Economico od organismo equivalente;
- d) le spese sostenute per pedaggi stradali, parcheggi ed ogni altro onere accessorio all'utilizzo del mezzo nel caso di utilizzo di mezzo proprio o fornito gratuitamente dall'Amministrazione, purché comprovate dalle relative ricevute.

## ART. 4 RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO

1. Al Presidente del Parco ed ai soggetti di cui all'art. 1, residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede l'ente parco o in località distante oltre 10 chilometri dalla sede stessa, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per gli spostamenti necessari per la partecipazione alle sedute dell'organo, nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recarsi nel comune in cui ha sede l'Ente Parco per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.

2. Il presente articolo si applica, per il Presidente e per i soggetti di cui all'articolo 1, anche in caso di domicilio diverso dalla residenza se comprovato da adeguata documentazione a supporto (contratto di affitto, contratto di lavoro, etc.).

3. Il rimborso delle spese di viaggio sarà effettuato con atto del Responsabile sulla base di una dichiarazione riepilogativa, corredata dell'eventuale documentazione comprovante la spesa, resa dall'amministratore interessato e nella quale dovranno essere evidenziati: la data, il motivo del viaggio, ed il mezzo utilizzato.

4. Il rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio è riconosciuto nei seguenti casi:

- la sede dell'Ente Parco non risulti raggiungibile con mezzo pubblico negli orari in cui hanno luogo le attività istituzionali;

- l'utilizzo del mezzo privato risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione.

5. In ogni caso il rimborso per l'utilizzo del mezzo privato avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 bis della legge regionale 29 dicembre 2010 n°65.